



COMUNE DI STELLA
PROVINCIA DI SAVONA

Ufficio Tecnico

Pratica Edilizia Nr. 45/16

Prot. 4445

Stella, li 13 APR. 2017

AUTORIZZAZIONE PAESISTICO - AMBIENTALE
(art. 146 - D.Lga. nr. 42 del 22/01/2004)

Il Responsabile dei Procedimenti Paesaggistici



VISTA la domanda presentata in data 19/04/2016 Prot.n. 3726 dalle Società :

- * **DIDI S.r.l.**, con sede in Fidenza - Via Sandro Pertini n. 17 - Codice Fiscale 09689230010;
- * **LORENZI S.p.A.**, con sede in Comun Nuovo (BG) - Via Papa Giovanni n. 11 - Codice Fiscale 02263470169;

aventi titolo ad inoltrarla in qualità di proprietarie, volta ad ottenere Autorizzazione Paesaggistica per *“realizzazione di un intervento relativo ad impianto produttivo di beni/servizi denominato Vetriera 3, in attuazione, con variante, dello S.U.A. approvato per l'attuazione della zona D11 del PRG vigente”*;

ESAMINATI gli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma dell'Arch. Roberta Frumento, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 242, con ufficio in Carcare - Via Garibaldi n. 29/1;

ACCERTATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri interni della Commissione Locale per il Paesaggio nelle seguenti sedute :

- in data 11.05.2016 - Verbale nr. 18 : *“E' stato esaminato il progetto che attua l'ultimo lotto del P.P. vigente che prevede la realizzazione di tre edifici produttivi da circa duemila metri quadrati cadauno e relativa sistemazione esterna e dotazioni impiantistiche. Le varianti planovolumetriche non alterano significativamente la sostanza e l'impatto visivo di quanto già approvato. Il terzo edificio si integra per tipologia e caratteri costruttivi rispetto a quelli già realizzati (materiali, colori , finiture motivi architettonici) . Si prende atto che la variante prevede un piazzale retrostante l'edificio giustificato dalle esigenze di servizio e di distribuzione delle unità immobiliari. Lo stesso prevede uno sbancamento che , rapportato ai movimenti di terra complessivi della zone di Piano , risulta di modesta entità. In analogia alla mitigazione del fronte prospiciente alla strada provinciale dei lotti esistenti, si prescrive una piantumazione a verde atta a schermare il terzo edificio. Parere favorevole, in quanto si accerta la compatibilità delle opere con il quadro di riferimento oggetto di tutela paesaggistica e con il PTCP regionale;*
- in data 24.08.2016 - Verbale nr. 33 : *“Sono state esaminate le integrazioni del 30.07.2016 e si rinvia l'esame in quanto sono necessari i particolari dello sbocco del rivo intubato nel torrente Rio Basco”;*
- in data 05.12.2016 - Verbale nr. 45 : *“Sono state esaminate le integrazioni dell'08.10.2016 con cui si rappresenta lo sbocco della nuova tubazione che non incide in maniera significativa sul prospetto d'argine esistente”;*

DATO ATTO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria è stata regolarmente invitata a partecipare sia alla Conferenza dei Servizi Referente tenutasi in data 24/05/2016 con nota datata 04/05/2016 Prot.n. 4166, sia alla Conferenza dei Servizi Deliberante tenutasi in data 15/03/2017 con nota datata 02/03/2017 Prot.n. 2581, e che dalla stessa non è pervenuto alcun parere;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona di rispetto acque pubbliche fluviali ai sensi della ex Legge 431/85 ora T.U. D. Lgs. 42/2004, art. 142 lettera c) e che lo stesso risulta compatibile con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento. Le opere di realizzazione di una serra ad uso ricovero piante- giardino d'inverno non alterano punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo delle bellezze

panoramiche oggetto di tutela, nonché non determinano modifiche all'ambiente agro/forestale esistente che costituisce il contesto di riferimento;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto propone una soluzione progettuale in linea con i contenuti paesaggistici di livello puntuale riportati nelle Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C. adottato, nonché risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e ss. mm. in quanto, tenuto conto dell'inquadramento territoriale dell'area ove proposto e delle indicazioni normative di riferimento, lo stesso non è tale da compromettere gli equilibri ambientali della zona circostante ed i valori del quadro paesaggistico d'insieme in ragione della sua collocazione e delle scelte progettuali proposte;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali ed in particolare il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2;
- la parte III, Titolo I del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 - T.U. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 146 recante disposizioni sul procedimento di autorizzazione paesistico – ambientale;
- la L.R. 06/06/2014, n. 13 recante il Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio;
- il Decreto del Direttore generale Servizio tutela del Paesaggio della Regione Liguria n. 589 del 30.12.2009 dal quale si evince che Questo Comune è stato inserito nell'elenco degli Enti idonei a proseguire l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate in materia di paesaggio;
- l'atto sindacale Prot.n. 12518 del 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile tecnico dei procedimenti paesaggistici del Comune di Stella;
- le disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Edilizio e negli Strumenti Urbanistici vigenti e/o adottati in Questo Comune;

RILEVATO:

- che la zona di intervento risulta compresa fra i Beni Paesaggistici per effetto del richiamato D. Lgs. 42/2004 – art. 142 comma 1 lett. c);
- che la zona di intervento è classificata come zona "D11" ai sensi del vigente strumento urbanistico generale ed in zona "TPA-A" ai sensi dell'adottato P.U.C.;
- che la zona di intervento ricade in zona "IS-MA" del P.T.C.P. - assetto insediativo - approvato con D.C.R. n. 6/90 e ss. mm.;
- che la competenza al rilascio della presente è in capo a Questo Comune ai sensi della L.R. 13/2014 – art. 9;

RITENUTO, per quanto sopra, che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e che pertanto resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;

VISTO il D.Lgs. nr. 42 del 22/01/2004 e ss.mm. e ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";


VISTA la L.R. nr. 16 del 06/06/2008 "Disciplina dell'attività edilizia";

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

Paesistico-ambientale, ai fini ed agli effetti dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42,

alle Società :

- * **DIDI S.r.l.**, con sede in Fidenza - Via Sandro Pertini n. 17 - Codice Fiscale 09689230010;
- * **LORENZI S.p.A.**, con sede in Comun Nuovo (BG) – Via Papa Giovanni n. 11 – Codice Fiscale 02263470169;



nelle loro qualità di proprietarie, per "realizzazione di un intervento relativo ad impianto produttivo di beni/servizi denominato Vetriera 3, in attuazione, con variante, dello S.U.A. approvato per l'attuazione della zona D11 del PRG vigente", il tutto come contemplato nella documentazione progettuale a firma dell'Arch. Roberta Frumento, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 242 e di cui si unisce copia al presente atto affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

DISPONE

- di notificare il presente atto ai titolari e di comunicarne l'adozione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ed alla Regione Liguria ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs. nr. 42/2004;

INFORMA

- che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 quarto comma del D.Lgs 42/2004, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il termine di efficacia della autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo, non sia dipeso da circostanze imputabile all'interessato;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.
- **che la presente autorizzazione non abilita l'avvio dell'esecuzione delle opere indicate nel progetto in quanto:**
 - dovrà essere ottenuto preventivo Provvedimento Conclusivo di Procedimento Unico richiesto dalla S.V. con istanza del 19/04/2016 Prot.n. 3726.
- **che in sede di comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotta attestazione da parte di tecnico abilitato sulla conformità delle opere autorizzate con la presente raffrontate con documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle stesse, ai sensi dell'articolo 10 - comma 5 - Legge Regionale nr. 13/2014.**



IL FUNZIONARIO TECNICO
Responsabile dei Procedimenti Paesaggistici
Geom. Danilo Delfino

